

FOGLIO INFORMATIVO

**relativo al contratto di Conto Corrente
“Conto Grande BASIC”, “Conto Grande MEDIUM” e “Conto Grande FULL”**

01 luglio 2008

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

SEZIONE I: informazioni sulla banca (Banca)

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, capitale sociale euro 310.659.856,26; indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0, capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto al n.3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome : _____ Cognome : _____ Qualifica : _____ Eventuale nr. Iscrizione Albo : _____

SEZIONE II: caratteristiche e rischi dell'operazione

Le tre tipologie di conto “Conto GRANDE BASIC”, “Conto GRANDE MEDIUM” e “Conto GRANDE FULL” possono avere come intestatari solo persone con un'età compresa tra 18 e 26 anni. Non è consentita la contestazione con genitori e/o terzi con età superiore a 26 anni.

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelievi, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

I conti correnti “a canone” prevedono, a fronte del pagamento di un canone mensile di adesione, la messa a disposizione gratuita di numerosi prodotti e servizi altrimenti tariffati.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti d'importo di 103.291,38 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

SEZIONE III: condizioni economiche

Canone mensile di adesione

- **conto “Conto GRANDE BASIC”** **euro 5,16**
condizione valida per chi non sottoscrive alcun prodotto di investimento
- **conto “Conto GRANDE MEDIUM”** **euro 3,62**
condizione valida per chi sottoscrive una Polizza a premi ricorrenti a scelta tra:
 - Pension Plan
 - Doppio Valore
- **conto “Conto GRANDE FULL”** **euro 0,00**
condizione valida per chi sottoscrive una Polizza a premi ricorrenti a scelta tra:
 - Pension Plan
 - Doppio Valore

Oltre ad un piano di accumulo (PAC) su Fondi DWS.

Per maggiori informazioni sui prodotti sopraccitati si rinvia ai relativi fogli informativi o ai diversi strumenti di trasparenza stabiliti dalle normative di settore.

Servizi inclusi, senza alcun ulteriore aggravio di costo:

Servizi Bancari:

- spese per operazione;
- spese d'invio d'estratto conto;
- spese di liquidazione di fine anno;
- spese di liquidazione trimestrali;
- carnet d'assegni;
- commissioni di rilascio e rinnovo carta “PagoBancomat”;
- commissioni di rilascio di una carta di credito principale:
 - > Carta Benetton Card
- commissione istruttoria su "Mutuo Pratico";
- commissione istruttoria su "Formula Sprint";
- spese per addebito automatico utenze (RID);

Tasso Creditore

Tasso nominale annuo **0,25%**
 Tasso effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) **0,25%**
 Capitalizzazione **Trimestrale**
 Interessi calcolati con utilizzo dell'anno civile su divisore civile. Ritenuta fiscale sugli interessi creditorî **27%**

**Tasso Debitore**

Tasso nominale annuo per scoperti entro il limite di fido accordato	13,00%
Tasso effettivo annuo per scoperti entro il limite di fido accordato	13,65%
Tasso nominale annuo per scoperti oltre il limite di fido accordato e tasso di mora	13,50%
Tasso effettivo annuo per scoperti oltre il limite di fido accordato e tasso di mora	14,20%
Capitalizzazione	Trimestrale
Commissione sul massimo scoperto per ogni liquidazione	1,10%

Spese di Tenuta Conto

Oneri gestione sconfinato (per liquidazione) **euro 26,00**

Spese Varie

Spese invio comunicazioni a vario titolo (es.: Trasparenza)	euro 2,30
Spese invio estratto conto su supporto elettronico	euro 10,50
Spese per domiciliazione corrispondenza in banca	euro 80,00
Spese di estinzione conto	euro 0,00
Spese duplicato estratto conto	euro 15,50
- più spese per ogni pagina	euro 2,60
Spese per copia assegno	euro 15,50
Commissioni per esito assegni	euro 5,20
- più recupero spese (telex, ecc.), minimo	euro 5,20

Valute sulle Liquidazioni degli Interessi

A credito e/o a debito **Giorno di liquidazione**

Valute sui Prelevamenti

A mezzo assegno bancario (+) **Data emissione**
 Allo sportello (+), a mezzo sportello automatico DB o di altro Istituto (+) **Data operazione**

Valute sui Versamenti

Contanti, A/B tratti sullo sportello e A/C nostri (+) **Giorno di versamento**
 A/C emessi da altri Istituti e A/B DB **4 gg. lavorativi**
 A/B di altri istituti, Vaglia e assegni postali, Vaglia della Banca d'Italia e altri valori **6 gg. lavorativi**

Termini di Disponibilità sui Versamenti decorrenti dalla data dell'operazione o della rinegoziazione

Contanti, A/B tratti sullo sportello e A/C nostri (+) **Giorno di versamento**
 A/B tratti su altri sportelli DB **4 gg. lavorativi**
 A/C di altri istituti **5 gg. lavorativi**
 A/B di altri istituti, vaglia postali standardizzati **6 gg. lavorativi**
 Assegni non standardizzati, altri valori **8 gg. lavorativi**
 Vaglia postali non standardizzati **10 gg. lavorativi**
 (+) Ex art. 7 della Legge 154/1992

Termini di Stornabilità degli Assegni Versati (Italia) decorrenti dalla data dell'operazione o della rinegoziazione

A/B tratti sullo sportello **1 gg. lavorativo**
 A/C nostri **3 gg. lavorativi**
 A/B tratti su altri sportelli DB **5 gg. lavorativi**
 A/C di altri istituti **5 gg. lavorativi**
 A/B di altri istituti **6 gg. lavorativi**

Commissioni per Assegni Impagati

Commissione per ogni assegno protestato **euro 10,00**
 Commissione per assegni insoluti/irregolari **euro 10,00**
 Commissione per assegni troncati/impagati (Check Truncation) **euro 10,00**
 (oltre ad eventuali spese sostenute e/o reclamate da altra Banca e/o dal notaio)

Commissioni per Cambio Assegni

A/B nostri e A/C nostri **gratuito**
 A/B altri istituti **0,30%**
 A/C altri Istituti **0,10%**
 Le commissioni vengono arrotondate ai 50 centesimi di Euro superiori, con un minimo per operazione di **euro 2,60**

Commissioni per Bonifici Ordinati

Bonifici SEPA Credit Transfer domestici e verso Paesi SEPA (spese Share), per disposizione allo sportello **euro 5,00**
 Bonifici SEPA Credit Transfer domestici e verso Paesi SEPA disposti tramite electronic banking – db Interactive **euro 1,55**
 Bonifici SEPA Credit Transfer domestici e verso Paesi SEPA disposti tramite electronic banking (es. Telequercia) **euro 1,50**

Commissioni per Bonifici Ricevuti

Gratuiti

Commissioni per pagamenti vari

Pagamento bollette ENEL, TELECOM ed altre utenze, allo sportello **euro 4,20**
 Pagamento con domiciliazione permanente dell'addebito in c/c (RID) **Gratuiti**

SEZIONE IV: principali clausole che regolano il contratto di Conto Corrente ed i servizi d'incasso o di accettazione di effetti, documento o assegni sull'Italia e sull'estero.

La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il Cliente.

Parte I – conto corrente

- **Revoca e modificazione dei poteri di rappresentanza.** Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse dal Cliente alle persone autorizzate ad operare sul conto, nonché le rinunce da parte delle medesime devono essere comunicate alla Banca a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure presentate direttamente alla succursale della Banca con la quale il rapporto è intrattenuto e avranno effetto, nei confronti della Banca, trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa apporti le necessarie registrazioni: tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa comunicazione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.



- **Comunicazioni al Cliente.** L'invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e/o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni sia contrattuali che economiche, queste ultime riportate nel "Documento di Sintesi del Conto Corrente", quale tempo per tempo vigente - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto corrente, oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto di conto corrente, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle "Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca".
Ai fini dell'inoltro della comunicazione del preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, previsto dall'art. 9 bis della legge n. 386/1990 così come successivamente modificato e/o integrato, il Cliente dichiara di eleggere domicilio (ai sensi dell'art. 9 ter della legge citata) all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto corrente, oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto.
- **Conto cointestato.** Quando il conto corrente è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono inviati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto riportato nella previsione "Revoca e modificazione dei poteri di rappresentanza". Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Quando il conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul conto corrente stesso possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solamente su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che è tenuto a darne pronta comunicazione agli altri. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si vengono a creare, per qualsiasi ragione, sul conto corrente stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono, nei confronti della Banca, tutti i cointestatari in solido fra loro.
- **Ordine degli addebiti sul conto – pagamento assegni in presenza di pluralità di conti.** Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. Il Cliente rinuncia espressamente a ricevere dalla Banca, successivamente all'esecuzione di un bonifico, un' informativa scritta sull'operazione. Con riferimento ai bonifici transfrontalieri in Euro troveranno applicazione le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001. La Banca provvede al pagamento degli assegni solo e nella misura in cui al momento dell'addebito nel conto corrente esistono disponibilità sullo stesso. La Banca e il Cliente convengono di dare priorità - sino alla chiusura contabile della giornata lavorativa bancaria - agli addebiti rivenienti dall'utilizzo di carta di debito (es.: bancomat/pagoBANCOMAT), carta di credito "a rischio Banca" (es.: Bankamericard, Key Client) o da altra disposizione del Cliente di addebito permanente nel conto corrente, così che la Banca è autorizzata a non provvedere, in tutto o in parte, al pagamento degli assegni emessi dal Cliente se la disponibilità del conto corrente è ridotta dai suindicati addebiti in misura tale da non consentire il pagamento anche solo parziale degli assegni stessi. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto corrente con la valuta di cui al "Documento di Sintesi del Conto Corrente". In caso di pluralità di conti correnti la Banca è tenuta ad utilizzare soltanto le disponibilità presenti sul conto corrente sul quale l'assegno è stato tratto, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza del Cliente; tuttavia il Cliente può impartire alla Banca, in tempo utile per evitare l'elevazione del protesto o la dichiarazione della Stanza di compensazione, istruzioni scritte di pagare tali assegni utilizzando i fondi esistenti su altro conto corrente del quale abbia la disponibilità. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente assegni o cambiali tratti o emessi dal Cliente o dalle persone autorizzate a rappresentarlo, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni) e dell'art. 8 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (c.d. Legge Cambiaria).
- **Addebito prima dell'incasso.** L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia, effetti, ricevute e altri titoli similari, nonché l'importo di altri crediti verso terzi, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che di questi ne abbia avuto conoscenza la succursale accreditante. In ogni caso, per la disponibilità degli importi portati dagli strumenti individuati nel "Documento di Sintesi del Conto Corrente" valgono i termini e le condizioni ivi riportati. Qualora, tuttavia, la Banca consenta al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta l'affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva la facoltà di addebitare in qualsiasi momento, quanto accreditato al Cliente, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto corrente. Resta comunque inteso che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
- **Diritto di pegno, ritenzione e compensazione.** In aggiunta al diritto di ritenzione e al privilegio previsti a favore della Banca dagli articoli 2761 e 2756 cod. civ. per il mandatario, depositario e sequestratario, la Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è titolare del diritto di pegno e del consequenziale diritto di ritenzione su denaro, titoli, diritti e altri beni del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti beni per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca nei confronti del Cliente e, comunque, non superiori a due volte i predetti crediti. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca verso il Cliente. Quando esistano tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualsiasi delle succursali italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepersi la convenzione di assegno, la Banca ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. La Banca, quando intenda avvalersi di tale compensazione, non è tenuta, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto corrente, ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà della Banca di avvalersi della compensazione. Se il conto è intestato a più persone, la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, ha la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione, sino a concorrenza dell'intero suo credito, pure nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
- **Apertura di credito – recesso.** Il Cliente ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedergli, in qualsiasi momento con il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro onere od accessorio.
Qualora il Cliente sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca ha facoltà:
 - a) di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato o di ridurla o sospenderla in qualsiasi momento e con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, in presenza di un giustificativo motivo individuato, con riferimento al Cliente e ai suoi eventuali garanti, in una delle seguenti ipotesi esemplificative: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio delle garanzie date o mancata prestazione di quelle promesse; elevazione di protesto o dichiarazione della Stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; costituzione di fondo patrimoniale; cessione di beni ai creditori; qualsiasi altro evento o atto dispositivo che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito o di ridurre la stessa in qualsiasi momento e con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845 cod. civ.. In tutti i casi di recesso, al Cliente è riconosciuto un termine non inferiore a due giorni lavorativi per il pagamento di tutto quanto dovuto;
 - b) di recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta, dall'apertura di credito a tempo indeterminato o di ridurre o sospendere la stessa, anche in assenza di giustificato motivo, concedendo un preavviso non inferiore a quindici giorni, alla scadenza del quale il Cliente dovrà pagare tutto quanto dovuto.
Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca in qualsiasi momento ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, o di ridurre o sospendere la stessa in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale. In questi casi, al Cliente è riconosciuto, con lettera raccomandata, un termine non inferiore ad un giorno lavorativo per il pagamento di tutto quanto dovuto.
- **Responsabilità solidale degli aventi causa del Cliente.** Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca ed, in particolare, quelle dipendenti da eventuali concessioni di finanziamento, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
- **Impugnazione dell'estratto conto.** Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze.
- **Conti correnti in valuta estera.** Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Tutti i movimenti a debito e a credito del conto qualora disposti in valuta diversa da quella del conto stesso si intendono effettuati al corso dei cambi vigenti nel giorno in cui la Banca esegue l'operazione. Tutte le eventuali spese per l'estinzione degli assegni emessi a valere sul conto si intendono a totale carico del Cliente ivi comprese eventuali spese che venissero reclamate dai corrispondenti della Banca.



- **Recesso dal contratto di conto corrente.** Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di 15 giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo. La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei coestimatori. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- **Modifica delle norme e condizioni economiche del rapporto.** La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al conto corrente qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, del codice civile. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni, invia una comunicazione scritta al Cliente, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, al Cliente verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente contratto in presenza di un giustificato motivo (individuato, in via esemplificativa, nell'opportunità di adeguare il contratto allo sviluppo tecnologico ed informatico, in modifiche di leggi, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al Cliente, nelle forme e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- **Reclami.** Il Cliente può inviare all'Ufficio Reclami della Banca reclami inerenti al rapporto di conto corrente con essa intrattenuto. Il reclamo deve essere inviato alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di loro ricezione. Resta salva la facoltà per il Cliente di rivolgersi all'Ombudsman – Giurì Bancario e promuovere il tentativo di conciliazione, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dal pubblicizzato regolamento di detto organismo.
- **Sostituzione della Banca nell'esecuzione degli incarichi.** E' in facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi del Cliente, fornendo comunque allo stesso comunicazione scritta dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione. La Banca, nell'esecuzione dell'incarico, osserva criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà di cui art. 1856, comma 2 cod. civ. (concernente la possibilità per la stessa di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono succursali della Banca), è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca, finché quest'ultima non abbia dato inizio all'esecuzione dell'incarico stesso, compatibilmente alle modalità dell'esecuzione medesima.
- **Foro competente.** Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il Foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione è compresa la località ove ha sede la succursale della Banca con la quale il rapporto è intrattenuto.

Parte II – servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti od assegni sull'Italia e sull'estero

- **Esonero di responsabilità per la Banca per il servizio di incasso, accettazione e sconto in genere di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero.**
- a) I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente e a suo rischio. La Banca è tenuta a svolgere i predetti servizi secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. Sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca. La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili né della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni che il Cliente chieda di presentare su piazze non indicate come bancabili dalla banca d'Italia e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omesso, ritardato, od erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal Cliente. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di succursale situata in località diversa dal luogo di pagamento. La Banca ha titolo di rivalersi sul Cliente di tutte le eventuali spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
- b) nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 349 del 1973, a far levare il protesto;
- c) i servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi dei Paesi esteri. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile;
- d) le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, ricevute bancarie, di documenti similari e di assegni sull'Italia o sull'estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguiti dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e rischio del Cliente. Di conseguenza il Cliente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi (compresi i corrispondenti) e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa:
 - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
 - gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
 - la Banca non sia in grado di conoscere l'esito e, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere disponibilità del ricavo.
 E' riconosciuto il diritto della banca di incamerare le somme riscosse portandole in compensazione dell'anticipazione concessa. Qualora la scadenza originaria degli effetti venga dilazionata a seguito di provvedimenti legislativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il Cliente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai predetti provvedimenti.
- **Scelta del corrispondente.** La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria succursale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario, e non risponde quindi dell'operato del sostituto. Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.
- **Esonero dall'obbligo per la Banca di spedire l'avviso di cui all'art. 52 R.D. 14.12.1933, n. 1669 ed art. 47 R.D. 21.12.1933, n. 1736.** La Banca è autorizzata a non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e, pertanto, essa può limitarsi a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.
- **Presentazione materiale degli effetti - Protesto degli effetti "senza spese".** Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattatario un avviso con l'invito a recarsi alle proprie succursali per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
- **Mancato ritiro di documenti.** Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnato o meno da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del Cliente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce: tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritorno e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno.
- **Diritto della Banca di esigere in qualunque momento il rimborso di assegni e tratte sull'estero.** In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formare di detti



titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente cedente assegni o effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque momento a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattatario. Il Cliente è altresì tenuto ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

- **Modifica delle norme e condizioni economiche del rapporto.** La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al conto corrente qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, del codice civile. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca, ai sensi dell'art.118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni, invia una comunicazione scritta al Cliente, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, al Cliente verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente contratto in presenza di un giustificato motivo (individuato, in via esemplificativa, nell'opportunità di adeguare il contratto allo sviluppo tecnologico ed informatico, in modifiche di leggi, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al Cliente, nelle forme e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- **Comunicazioni al Cliente.** L'invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto corrente, oppure a quello comunicato successivamente per iscritto alla Banca.
- **Foro competente.** Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il Foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione è compresa la località ove ha sede la succursale della Banca con la quale il rapporto è intrattenuto.

LEGENDA

Assegno bancario: strumento di pagamento con cui il sottoscrittore (traente) da' ordine alla banca presso cui intrattiene un rapporto di conto corrente (trattaria) di pagare una certa somma ad una certa persona (beneficiario). L'emissione, la circolazione e l'estinzione dell'assegno bancario sono disciplinati dal Regio decreto 21.12.1933, n. 1736.

Assegno circolare: strumento di pagamento all'ordine emesso da una banca per importo corrispondente alla somma versatale dal richiedente e contiene la promessa incondizionata di pagamento del titolo in favore della persona (prenditore) in essa indicata presso tutti i recapiti dell'azienda di credito emittente.

Codice IBAN: Il codice IBAN (International Bank Account Number) è composto da una serie di caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un conto aperto presso una qualsiasi banca dell'area SEPA. La lunghezza del codice IBAN varia a seconda della nazione di appartenenza del conto, con un massimo di 34 caratteri. Per i conti aperti presso banche italiane, l'IBAN ha una lunghezza fissa di 27 caratteri ed è così composto:

- il codice paese: IT;
- due cifre con il codice di controllo dell'intero IBAN;
- un carattere alfabetico corrispondente al CIN;
- cinque caratteri numerici corrispondenti al codice ABI della banca;
- cinque caratteri numerici corrispondenti al codice CAB dello sportello;
- dodici caratteri alfanumerici corrispondenti al numero del conto.

Codice BIC: Il codice BIC (Bank Identifier Code) è uno strumento per l'identificazione delle istituzioni finanziarie a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari. **Compensazione:** modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Diritto di ritenzione: diritto di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore, che il creditore detiene, fin quando il debitore non adempia alla propria obbligazione.

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate: Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore - espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.

Effetti: documenti (solitamente cambiali) che consacrano i crediti che in generale un soggetto vanta nei confronti di terzi e con i quali il debitore si impegna ad onorare il suo debito ad una data prestabilita.

Estratto conto: documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato, a debito e a credito, così da consentire al titolare del rapporto di verificare l'esattezza delle scritture registrate dalla banca.

Ombudsman bancario: organismo collegiale costituito con l'Accordo del 1 febbraio 1993, promosso dall'ABI per dirimere, al ricorrere di determinate condizioni, le controversie tra banche e clientela che non abbiano trovato soluzione presso l'ufficio reclami delle banche.

Onere gestione sconfinato: oneri addebitati qualora un conto registri - nell'ambito di ciascuna liquidazione - passaggi a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido assegnato.

Privilegio: prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito. Alcuni creditori sono, cioè, considerati dal legislatore con particolare favore e sono preferiti, nella distribuzione di quanto venga ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore, ai creditori c.d. chirografari, non assistiti cioè da cause di prelazione.

Protesto: atto pubblico mediante il quale un pubblico ufficiale constata il mancato pagamento del titolo.

Recesso: facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con un contratto.

Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere nel quale sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

Salvo buon fine: clausola generalmente riferita all'accredito in conto corrente di somme in assegni, utilizzabili a condizione che gli stessi siano regolarmente pagati alla banca su cui sono emessi.

SEPA: SEPA è la sigla che identifica l'area unica di pagamento europea (Single European Payment Area), entro la quale è possibile effettuare pagamenti in euro a favore di beneficiari situati in uno qualsiasi dei Paesi che la compongono, a partire da un qualsiasi conto bancario. Attualmente l'area SEPA comprende i 27 Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Spese di estinzione conto: Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c.

Spese d'invio estratto conto: Sono le spese applicate per l'invio dell'estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese fisse di chiusura: Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze - conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori / debitori.

Stanza di compensazione: organismo avente la funzione di facilitare il regolamento delle relazioni di debito e credito fra gli associati, ponendosi come controparte nei confronti di questi e liquidando le sole differenze eventualmente in essere, a compensazione avvenuta.

Tasso creditore: Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Termini di Stornabilità degli Assegni Versati: calcolati in giorni lavorativi successivi a quelli di versamento, entro i quali la Banca può effettuare d'iniziativa lo storno degli assegni versati in conto e che risultassero impagati. Detti termini sono validi esclusivamente per i titoli tratti su banche aderenti alle procedure interbancarie di incasso assegni. Viene precisato che: a) la Banca si riserva il diritto di far valere la proroga dei termini indicati in presenza di cause di forza maggiore (quali ad es. scioperi del personale, trafugamenti, smarrimenti) verificatisi presso di lei o presso i corrispondenti anche non bancari; b) la banca trattaria / emittente o la stessa DB, scaduti i termini indicati, conserva il diritto di agire direttamente nei confronti di colui che ha effettuato il versamento per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati; c) nel caso su qualche piazza bancaria non fosse possibile – per ragioni indipendenti dalla volontà di DB – effettuare l'incasso degli assegni secondo le citate procedure interbancarie, la stessa DB potrà non essere in grado di rispettare i termini indicati. In tale situazione sarà cura della DB giustificare l'eventuale ritardo; d) nel caso di segnalazione d'impagato (anche in assenza della materiale restituzione del titolo) pervenuta dalla banca trattaria/emittente, DB addebiterà il relativo importo in c/c (causale "assegno impagato a prima presentazione") interrompendo i termini indicati, indipendentemente dal fatto che l'importo venga accreditato in c/c nella stessa giornata.

Valuta: data a partire dalla quale vengono conteggiati gli interessi a debito o a credito sul conto corrente.